



## DELIBERA N. 260/24/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO (PV) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 20 giugno 2024 (prot. n. 0171478) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativi al procedimento avviato nei confronti dell'Istituto Comprensivo di Robbio in data 11 giugno 2024;

VISTA la nota, già inoltrata il 31 maggio 2024 all'Ufficio scolastico territoriale di Pavia, pervenuta al Corecom Lombardia il 3 giugno 2024, con cui la sig.ra Paola Franzo, candidata Sindaco al Comune di Palestro (PV) per la lista civica “Paola Franzo Sindaco – LA COLONNA – Sostenere Palestro”, ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dell'Istituto Comprensivo di Robbio (PV) per la pubblicazione, in data 18 maggio 2024, sulla pagina Facebook “Istituto Comprensivo di Robbio – Ex I.C. “G. Lasagna” di Valle Lomellina”, della “*propaganda elettorale della lista SiAmo Palestro in cui risulta candidata la dirigente scolastica di Robbio: signora Maria Di Benedetto*”;

VISTO il fascicolo istruttorio e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni inviata dal Corecom in data 11 giugno 2024 e le controdeduzioni dell'Istituto scolastico, a firma della dirigente scolastica Maria Di Benedetto, del 12 giugno in cui si rappresenta che: “

*-il post in questione, costituente a propria volta condivisione di un post della lista civica “Si Amo Palestro”, non risulta essere stato volontariamente pubblicato dalla sottoscritta, né da nessuno dei soggetti abilitati a pubblicare contenuti sulla pagina Facebook dell'ex IC di Valle Lomellina;*

*-pur non avendo ancora compreso come possa essere avvenuta tale pubblicazione (che peraltro risulterebbe effettuata con utenza Facebook personale a me riferita come singola persona fisica, al di fuori dello svolgimento del ruolo che rivesto e non con una utenza istituzionale), appena avuta contezza della pubblicazione di tale contenuto, il medesimo è stato tempestivamente rimosso dalla pagina Facebook in questione;*

*-risulta opportuno evidenziare, in argomento, che tale post, pubblicato non sul sito istituzionale dell'IC Robbio, né servendosi dei canali istituzionali in uso al medesimo Ente*



*per le finalità di pubblicità e di trasparenza e per le comunicazioni scuola – famiglia, bensì su una pagina Facebook secondaria , in via di dismissione, è stato potenzialmente visibile per un periodo di tempo molto limitato, come peraltro risulta evidente dalle sole 4 reazioni riscontrate in relazione al post in questione appena prima della sua cancellazione dalla pagina.*

*- ritengo comunque opportuno segnalare ed evidenziare una questione preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione: ai sensi dell'art. 10, comma 1, l. 28/2000, la segnalazione al Corecom (o agli altri Enti previsti ex lege) va effettuata entro il termine di 10 giorni dal fatto (la norma richiamata infatti dispone che "ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto"). Ebbene, se il post in questione, e quindi il fatto, risale al 18 maggio e la "segnalazione" a mezzo pec della sig.ra Franzo al Corecom Lombardia risulta datata 3 giugno, sono ampiamente ed infruttuosamente decorsi i termini affinché possa considerarsi validamente esercitato l'onere a carico del soggetto politico asseritamente interessato;*

VISTE le conclusioni del Corecom Lombardia, contenute nel verbale di accertamento, che si riportano: "... ritenuto di non accogliere l'eccezione di tardività della segnalazione sollevata preliminarmente dalla Dirigente Scolastica, dal momento che l'attività di comunicazione oggetto di segnalazione, realizzatasi attraverso la condivisione sul profilo Facebook dell'Ente di un post diffuso sulla pagina "SiAmo Palestro", ha continuato ad esplicare i propri effetti per tutto il tempo di permanenza della pubblicazione; verificata l'avvenuta rimozione del post oggetto di segnalazione dalla pagina Facebook "Istituto Comprensivo di Robbio – Ex I.C. "G. Lasagna" di Valle Lomellina"; ritenuto, tuttavia, che la condotta riparativa posta in essere dall'Istituto Comprensivo non sia idonea a costituire adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta sì tempestivamente rispetto alla nota inviata da questo Comitato l'11 giugno 2024, ma successivamente allo svolgimento delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 e a distanza di tempo rispetto alla segnalazione inviata dalla sig.ra Franzo, in prima battuta, il 31 maggio 2024, all'Ufficio scolastico territoriale di Pavia..." e propone all'Autorità l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 28/2000;

PRESA VISIONE della pubblicazione oggetto di segnalazione;

RITENUTO che la comunicazione contestata non è indispensabile all'assolvimento dei doveri dell'ente, essendo totalmente avulsa dalle attività dello stesso, né impersonale, essendo riferita alla persona della dirigente scolastica in quanto candidata alle elezioni;

RITENUTO di condividere le considerazioni espresse dal Comitato in merito all'eccezione di tardività della segnalazione, in quanto il procedimento è stato correttamente avviato, nell'ambito dei poteri d'ufficio, in ragione della permanenza della comunicazione presuntamente in violazione dell'art. 9 e dei potenziali effetti lesivi;

PRESO atto dell'avvenuta rimozione del post dichiarata nelle controdeduzioni e accertata dal Corecom;

RITENUTO di confermare le riflessioni già espresse, di recente, nella delibera 194/24/CONS, in ordine all'istituto dell'adeguamento spontaneo, destinato a consentire alle amministrazioni pubbliche di acquisire una maggiore consapevolezza in merito, per ciò che qui ci occupa, ai confini del divieto di cui all'art. 9, senza il ricorso alla sanzione, in un'ottica di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che l'adeguatezza dell'adeguamento spontaneo deve essere valutata non soltanto in ordine alla tempestività della rimozione della comunicazione, ma anche in relazione alla buona fede dell'Amministrazione che abbia posto in essere una presunta violazione dell'art. 9;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica ha dimostrato di essere pienamente disponibile e collaborativa non appena resa edotta della contestazione, consentendo di presumere la buona fede del soggetto agente;

RITENUTO, infatti, che non è stato accertato che la preventiva presentazione della segnalazione all'ufficio scolastico provinciale di Pavia fosse stata portata a conoscenza dell'Istituto;

RITENUTO che, al fine di limitare gli eventuali effetti lesivi di una presunta violazione della legge 28/2000, il legislatore stabilisce che la segnalazione deve essere tempestiva (10 giorni) e deve essere altresì essere inoltrata anche al soggetto che si presume abbia violato la norma;

RILEVATO che, nel caso che qui ci occupa, la segnalazione è stata tardiva e non è stata trasmessa anche all'Istituto, non consentendo, quindi la tempestiva conoscenza dei fatti e della fattispecie presuntamente violata;

RITENUTO irrilevante che l'adeguamento spontaneo dell'ente sia avvenuto successivamente rispetto alla conclusione della campagna elettorale, in quanto la stessa contestazione dei fatti è stata inviata dal Corecom in data 11 giugno, ad elezioni espletate;

RITENUTO, infatti, che non si possa far ricadere sull'Amministrazione la responsabilità del superamento della data delle elezioni, in quanto solo successivamente al voto l'ente è stato messo in condizione di attuare la facoltà concessa dalle delibere 90/24/CONS e 122/24/CONS di conformazione agli obblighi di legge attraverso l'istituto dell'adeguamento spontaneo;

RITENUTO, inoltre, che, dalle controdeduzioni, emerge che il post oggetto di segnalazione e contestazione, ha ricevuto solo 4 reazioni da utenti Facebook, con ciò dimostrando che lo stesso, nonostante la sua permanenza in rete, ha esplicato effetti lesivi limitati;

RITENUTO che, in questo caso, anche la tardività della segnalazione è indice della scarsa visibilità della comunicazione sulla piattaforma, in particolare, e per il pubblico, in generale, tanto che anche gli "addetti ai lavori", soggetti politici in competizione, hanno percepito la presunta illiceità dopo un lasso di tempo considerevole;

RITENUTO, pertanto, che la rimozione così realizzata costituisce adeguamento spontaneo idoneo a elidere le conseguenze anti-giuridiche della condotta dell'ente, in considerazione altresì del fatto che la comunicazione, per il tempo in cui è stata disponibile, non ha riscosso un numero di visualizzazioni tale da creare un impatto significativo sull'elezione in svolgimento;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di discostarsi dalle conclusioni del Corecom Lombardia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione



durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell’Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'Istituto scolastico di Robbio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba